

Espero per sempre, la scelta è irrevocabile

DI LUCA SIGNORELLO

Superate abbondantemente le 50 mila adesioni, il consiglio di amministrazione di Espero, il fondo pensione complementare del personale della scuola, sta ora predisponendo gli atti necessari per lo svolgimento delle elezioni fissate per il prossimo 13 ottobre e indette per eleggere i 30 delegati del personale della scuola che, insieme ai 30 delegati di nomina datoriale, andranno a costituire l'assemblea dei delegati, organismo cui è demandato, tra gli altri, il compito di nominare il nuovo consiglio di amministrazione. Proseguono, nel contempo, le indicazioni operative e gli aggiornamenti delle procedure richieste per le adesioni alla previdenza complementare. Ultime in ordine di tempo quelle contenute in una corposa nota operativa emanata nei giorni scorsi dall'Inpdap, l'istituto di previdenza dei pubblici dipendenti. La nota si sofferma in particolare sul Fondo Espero fornendo alcuni importanti chiarimenti.

L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istituto di previdenza sottolinea che, in base allo statuto e al documento interpretazione delle norme statutarie & adempimenti amministrativi di Espero, sono da considerare inammissibili le domande di adesione al fondo prive anche di uno solo dei seguenti requisiti:

- a) sottoscrizione della domanda da parte del lavoratore;
- b) sottoscrizione e/o timbro da parte del da-

tore di lavoro;

c) data di sottoscrizione da parte del datore di lavoro;

d) sottoscrizione della domanda di adesione avvenuta prima di tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.



Marco Staderini

La domanda dichiarata inammissibile potrà essere riprodotta, ma in questo caso i diritti e gli obblighi del fondo verso l'iscritto e viceversa si determinano con riferimento alla data di sottoscrizione del nuovo modulo di adesione. Non costituisce invece motivo di inammissibilità della domanda di adesione la mancata indicazione nel modulo di adesione della data di inizio del primo rapporto di lavoro e della data inizio e della data finale del rapporto di lavoro in corso con una pubblica amministrazione. In tali casi dovranno essere richieste le informazioni mancanti.

IL RECESSO E LA REVOCA

La nota ribadisce che non è prevista da

Espero la facoltà di recedere o di revocare la domanda di adesione.

GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

Gli insegnanti di religione titolari di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, si legge nella nota dell'Inpdap, per la particolare posizione giuridica rivestita, se già iscritti ai fini del tfs, trattamento di fine servizio, in quanto assunti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 2001, conservano tale iscrizione anche se il loro contratto è a tempo determinato. Pertanto, l'adesione a Espero comporta l'opzione per il tfr e la trasformazione del tfs maturato in tfr. Tali docenti dovranno compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro relativo all'opzione. Nessuna opzione deve essere sottoscritta se sono stati assunti dopo il 31 dicembre 2000. In tale caso, infatti, i docenti rientrano pienamente nel regime di tfr.

LA VALUTAZIONE DEI RISCATTI DEL TFR E DEL TFS

L'istituto guidato da Marco Staderini ribadisce che le norme che regolano la liquidazione del tfr per i dipendenti pubblici non prevedono l'istituto del riscatto, fatta eccezione per quei dipendenti in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000. Ricorda, anche, che resta esclusa la possibilità di chiedere riscatti ai fini del tfs una volta presentata la domanda di adesione a un fondo pensione e, quindi, al fondo Espero. (riproduzione riservata)